

CAPITOLATO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE



SEAB

SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE SPA

SEAB S.p.A.

Viale Roma, 14 – BIELLA

Partita Iva/Codice Fiscale: 02132350022

Decorrenza della Copertura: ore 24 del 31/12/2022

Scadenza della Copertura: ore 24 del 31/12/2023

SCHEDA DI POLIZZA

Attività Assicurata:

Ubicazione Stabilimento/i : **PROPRIETA' E GESTIONE DISCARICA ESAURITA DI RSU E
RSAU Via XXV Aprile,7 – 13866 MASSERANO (BI)**

Data di Retroattività: 07/09/2003

SEZIONI

Le sotto-riportate Sezioni s'intendono valide solo se espressamente selezionate.

sezione	Garanzia	Si	No
A	Responsabilità Ambientale Insediamenti	X	
B	Responsabilità Ambientale Attività Presso Terzi		X
C	Responsabilità Ambientale Derivante Dalle Operazioni Di Carico E Scarico Effettuate Presso Terzi		X
D	Responsabilità Ambientale Derivante Dalla Committenza Del Trasporto		X

ESTENSIONI – GARANZIE OPZIONALI

Le sotto-riportate estensioni s'intendono valide solo se espressamente selezionate.

Estensione	Garanzia	Si	No
E.1	Amianto		X
E.2	Beni all' interno dello Stabilimento Assicurato	X	
E.3	Gestione crisi	X	
E.4	Dismissione sito		X
E.5	Spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento	X	
E.6	Danni a beni dell'Assicurato in fase di caratterizzazione	X	
E.7	Perito di parte	X	
E.8	No claims bonus		X
E.9	Proprietario incolpevole (non responsabile dell'inquinamento): misure di prevenzione		X
E.10	Proprietario incolpevole (non responsabile dell'inquinamento) : misure di prevenzione ed interventi di bonifica		X

MASSIMALI ASSICURATI

Premesso che tutti i limiti e sottolimiti indicati devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a quanto di seguito indicato.

GARANZIA/ RISCHIO ASSICURATO	LIMITE di RISARCIMENTO	FRANCHIGIA / SCOPERTO
Sezione A - Responsabilità Ambientale Insedimenti	€ 3.000.000,00 per sinistro e per anno	Franchigia € 75.000,00
Sottolimito Spese di Bonifica e Danno Ambientale <u>all'esterno dello stabilimento</u>	100 % del Massimale	
Sottolimito Spese di Bonifica e Danno Ambientale <u>all'interno dello stabilimento</u>	25% del Massimale	
Sezione B - Responsabilità Ambientale Attività Presso Terzi	-	
Sezione C - Responsabilità Ambientale Derivante Dalle Operazioni Di Carico E Scarico Effettuate Presso Terzi	-	
Sezione D - Responsabilità Ambientale Derivante Dalla Committenza Del Trasporto	-	

SOTTOLIMITI di RISARCIMENTO

Premesso che tutti i limiti e sottolimiti indicati devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a quanto di seguito indicato.

GARANZIA/ RISCHIO ASSICURATO	LIMITE di RISARCIMENTO	
Amianto	Danni da Amianto:	Garanzia non presente
	Spese di rimozione e Smaltimento:	Garanzia non presente
Beni all'interno dello Stabilimento Assicurato	10% del Massimale	
Gestione crisi	€ 15.000,00	
Dismissione sito	Garanzia non presente	
Spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento	€ 15.000,00	
Danni ai beni dell'Assicurato in fase di caratterizzazione	€ 15.000,00	
Perito di parte	€ 15.000,00	
No claims bonus	Garanzia non presente	
Proprietario/gestore incolpevole (non responsabile dell'inquinamento): misure di prevenzione	Garanzia non presente	
Proprietario/gestore incolpevole (non responsabile dell'inquinamento) misure di prevenzione ed interventi di bonifica	Garanzia non presente	

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **"Appendice"**: il documento che prova variazioni dell'assicurazione o regolazione del premio
- **"Assicurato"**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
- **"Assicurazione"**: il contratto di assicurazione
- **"Bonifica"**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione di soglia di rischio
- **"Committenza del trasporto"**: il trasporto su strada e/o ferrovia commissionato dall'Assicurato a vettori terzi autorizzati al trasporto di merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti
- **"Condizioni originarie"**: le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili
- **"Contraente"**: il soggetto che stipula l'Assicurazione
- **"Danni ai beni dell'Assicurato in fase di caratterizzazione"**: si intendono i costi di ripristino/sostituzione/riparazione nel medesimo stato d'uso dei beni dell'Assicurato danneggiati, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per effettuare la caratterizzazione all'interno dello Stabilimento, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parti dello Stabilimento e su richiesta dell'autorità competente
- **"Danno Ambientale"**: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto od indiretto, di una Matrice Ambientale o dell'utilità assicurata da quest'ultima
- **"Dismissione sito"**: si intendono le spese per gli Interventi di bonifica e per il ripristino del Danno Ambientale effettuate dopo la sospensione definitiva dell'attività nello stabilimento assicurato
- **"Data di retroattività"**: la data a partire dalla quale l'inquinamento e/o il Danno Ambientale devono aver avuto origine perché le garanzie prestate dalla polizza siano operative
- **"Elemento interrato"**: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna
- **"Franchigia"**: parte del danno risarcibile, stabilita contrattualmente ed espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
- **"Indennizzo / Risarcimento"**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
- **"Inquinamento"**: la contaminazione o potenziale contaminazione delle Matrici Ambientali, causata da una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata e dal quale

sorge/può derivare l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale e/o la richiesta di risarcimento danni contro l'Assicurato da parte di terzi

- **“Interventi di Bonifica”**: le **Misure di Prevenzione, la Messa in Sicurezza d’Emergenza, la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente, la Messa in sicurezza Operativa, il Ripristino post Bonifica**, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l’analisi di rischio, le indagini preliminari sui parametri oggetto dell’inquinamento
- **“Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento”**: gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento escluse le acque sotterranee
- **“Massimale”**: la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l’insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all’anno, nell’intero Periodo di assicurazione
- **“Matrici ambientali”**: il suolo, il sottosuolo, l’aria, le acque superficiali, le acque interne, le acque sotterranee, le acque marine e quelle costiere, le specie e gli habitat protetti dalla normativa nazionale e comunitaria
- **“Messa in sicurezza d’emergenza”**: ogni intervento immediato o a breve termine, in condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente
- **“Messa in sicurezza operativa”**: insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio, idonei a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o di bonifica da realizzarsi alla cessazione dell’attività
- **“Messa in sicurezza permanente”**: l’insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici Ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l’ambiente
- **“Misure di prevenzione”** : le iniziative per contrastare un evento, un atto o una omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia
- **“Operazioni di carico e scarico”**: le operazioni di carico e scarico – effettuate presso terzi - di merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti, dagli automezzi di proprietà dell’Assicurato manualmente e/o con mezzi e dispositivi meccanici
- **“No claims bonus”**: si intende la percentuale di sconto – indicata in polizza - che la Società concederà all’Assicurato in caso di rinnovo triennale della polizza e di assenza sinistri denunciati/liquidati nel Periodo di assicurazione precedente al rinnovo della polizza

- **“Periodo di assicurazione”**: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti
- **“Perito di Parte”**: si intende il consulente che l’Assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la Società in caso di sinistro
- **“Polizza”**: il documento che prova l’Assicurazione
- **“Premio”**: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- **“Prestatori di lavoro”**: tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opera e servizi
- **“Spese per la ricerca della causa tecnica dell’inquinamento”**: le spese sostenute dall’Assicurato, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell’inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta o verifiche su serbatoi, reti fognarie, vasche interrate...) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti
- **“Ripristino post Bonifica”**: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamente degli interventi di Bonifica o Messa in Sicurezza Permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso
- **“Ripristino del Danno Ambientale”**: insieme degli interventi di riparazione del Danno Ambientale progettati ed attuati in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dalla legislazione italiana in vigore al momento dell’approvazione del progetto da parte del Ministero dell’Ambiente di seguito elencati:
 - **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie
 - **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali
 - **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi Naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo
- **“Risorse Naturali”**:
 - le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria
 - le acque superficiali, sotterranee e costiere
 - il suolo e sottosuolo
- **“Scoperto”**: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato
- **“Servizi naturali”**: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività

- **"Sinistro"**: l'evento, verificatosi in conseguenza dell'attività assicurata, durante il Periodo di assicurazione e successivamente alla Data di retroattività, che cagiona l'Inquinamento e/o un Danno Ambientale da cui può derivare alternativamente o congiuntamente:
 - l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica
 - l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Ripristino del Danno Ambientale
- 3) la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato, durante il Periodo di assicurazione, per Inquinamento e/o Danno Ambientale che abbia avuto origine dopo la Data di retroattività.
- **"Società"**: l'impresa assicuratrice
- **"Spese"**: le Spese effettivamente sostenute
- **"Spese per la gestione della crisi aziendale"**: i costi sostenuti dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un sinistro risarcibile, per gestire l'impatto negativo sui mass media (stampa, tv, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l'evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie
- **"Stabilimento"**: il sito o l'area perimetrata, sottoposto al controllo dell'Assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (o unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura

1 - SEZIONI DI POLIZZA

1.1 - SEZIONE A - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante l'attività svolta nello stabilimento assicurato indicato nella Scheda di polizza, la Società, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza:

- si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento;
- rimborserà all'Assicurato, le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale;
per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale interni allo Stabilimento sarà valido il sottolimito indicato nella Scheda di polizza.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell'Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.

1.2 - SEZIONE B - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante l'attività presso terzi indicata nella Scheda di polizza, la Società, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza,:

- si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento;
- rimborserà all'Assicurato, le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell'Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.

1.3 - SEZIONE C - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE PRESSO TERZI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante le operazioni di carico e scarico presso terzi dagli automezzi assicurati indicati nell' Allegato 1, la Società, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza:

- si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento;
- rimborserà all'Assicurato, le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell'Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.

1.4 - SEZIONE D - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante il trasporto su strada e/o ferrovia commissionato dall'Assicurato a vettori terzi autorizzati al trasporto, come indicato nella Scheda di polizza, la Società, fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza,:

- si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento;

- rimborserà all'Assicurato, le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell'Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.

L'Assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile del vettore autorizzato dal Contraente / Assicurato per il trasporto su strada delle merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti descritte in Polizza nonché di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico, con facoltà di rivalsa da parte della Società.

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione.

Qualora esista a favore del vettore e/o di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico altra copertura assicurativa, questa opererà a primo rischio rispetto alla presente Polizza.

2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti o di inesatte dichiarazioni, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze sottaciute siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del Premio per l'intera annualità).

2.2 - ALTRE ASSICURAZIONI. - L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

2.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO. - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

2.4 - **VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO** - Nel caso di successione nella persona dell'Assicurato o, qualora si tratti di Società, di fusione, semplice o per incorporazione della stessa o di sua messa in liquidazione, **i successori o l'Assicurato devono comunicare, entro il termine di 15 giorni dal suo verificarsi, l'evento alla Società, alla quale è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto nei 30 giorni successivi, con efficacia decorrente dal quindicesimo (15°) giorno successivo al ricevimento della comunicazione di recesso.**

2.5 - **MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE** - Le eventuali modificazioni del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.6 - **MUTAMENTI DI RISCHIO** - L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni mutamento del rischio. I mutamenti di rischio sono regolati dagli artt. 1896, 1897, 1898 del Codice Civile.

2.7 - **LIMITI DI RISARCIMENTO** - Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

2.8 - **SCOPERTO – FRANCHIGIA** - Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa e assoluta per ogni Sinistro, come indicati nella Scheda di Polizza. Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato sul frontespizio, opererà lo Scoperto / Franchigia della Garanzia Base.

Il Contraente si impegna a rimborsare la Franchigia e/o lo Scoperto previsto in polizza entro 120 giorni dal momento in cui la Società ha liquidato il danno a terzi.

Si concorda che, in caso di Franchigia e/o Scoperto, l'assicurazione prestata dalla Società opera in eccesso al valore della Franchigia e/o dello Scoperto, a tutti i fini contrattuali e di legge.

2.9 - **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO** (vedi anche le apposite norme delle Sezioni). - In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società – via e-mail – entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). In caso di inadempimento di tale obbligo si applica l'art. 1915 C.C.

2.10 - **DISDETTA IN CASO DI SINISTRO** - Dopo ogni Sinistro la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto pagata relativa al periodo di rischio non corso.

2.11 - **DELL'ASSICURAZIONE**. - L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2022, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

2.12 - **ONERI FISCALI**. - Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione **sono a carico dell'Assicurato**.

2.13 - **FORO COMPETENTE**. - Per le controversie riguardanti l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente contratto **è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del domicilio italiano dell'Assicurato**.

2.14 - **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**. - Per tutto quanto non regolato dalla presente Polizza valgono le norme della legge italiana, salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati, e in tal caso si applica quanto previsto dall'art. 180 del D. Lgs. n. 209 del 2005.

2.15 - **LIMITAZIONE DELLA COPERTURA PER EVENTUALI SANZIONI.** - In nessun caso l'Assicuratore (e/o il Riassicuratore) sarà tenuto a fornire copertura assicurativa, o a soddisfare richieste di risarcimento, o a garantire pagamenti o indennizzi sulla base del presente contratto, qualora tale copertura, richiesta di risarcimento, pagamento o indennizzo possa esporre l'Assicuratore stesso (e/o il Riassicuratore) a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione prevista dalla legge applicabile in materia di sanzioni ed embarghi”.

2.16 - **GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI** - La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione dei Sinistri tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o preventivamente autorizzati e non risponde di multe, ammende, imposte e sanzioni.

2.17 - **REGOLAZIONE DEL PREMIO** - Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, gli eventuali Sinistri verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra Premio versato a deposito e l'intero Premio dovuto (deposito più conguaglio), restando direttamente a carico dell'Assicurato l'importo differenziale del Sinistro, che l'Assicurato si impegna a rimborsare alla Compagnia entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento dell'Indennizzo, pena la sospensione della garanzia.

Non si darà luogo ad indennizzi in proporzione qualora gli elementi variabili di cui sopra non diano origine a una differenza attiva per la Società. Lo stesso criterio si applica per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, fermo il diritto della Società ad agire giudizialmente per il recupero del Premio dovuto.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

2.18 - **ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea (compresa la Svizzera), a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo:

a) nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino relativamente alla Sezione A ed alla Sezione B di polizza.

b) nei Paesi dell'Unione Europea (compresa la Svizzera) relativamente alla Sezione C ed alla Sezione D di polizza.

2.19 - La presente Polizza è stata redatta originariamente in italiano. Ogni altra versione della presente polizza redatta in altre lingue non sarà impegnativa. Nel caso in cui qualsiasi traduzione della presente Polizza dovesse entrare in conflitto con la versione italiana, prevarrà il testo italiano.

2.20 – CALUSOLA BROKER

La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito - ai sensi e per gli effetti della art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 – in collaborazione con la Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Sas di Aosta, incaricata da S.E.A.B. S.p.A. e che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s'impegna a riconoscere al broker incaricato le commissioni sul premio imponibile che dovranno comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la società inerenti la presente polizza, saranno svolti per incarico del contraente dalla Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Sas di Aosta. Ogni comunicazione fatta dal broker alla società per incarico del contraente s'intenderà come fatta dal contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente avranno valenza queste ultime.

2.21 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, sue successive modifiche e integrazioni, Regolamento (UE) 2016/679 o "GDPR" e relativa legge di attuazione, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

2.22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

3 - NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

3.1 - INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

Relativamente alle richieste di risarcimento di cui l'Assicurato è civilmente responsabile ai sensi di quanto previsto dalle Sezioni di Polizza da 1.1 a 1.4, si precisa che l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di

assicurazione a condizione che l'Inquinamento e/o il Danno Ambientale abbiano avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.

Relativamente al rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica o per il Ripristino del Danno Ambientale ai sensi di quanto previsto dalle Sezioni di Polizza da 1.1 a 1.4 si precisa che l'Assicurazione opera per l'Inquinamento e/o il Danno Ambientale che abbiano avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza e che si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di assicurazione.

3.2 - CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione dell'Inquinamento e/o del danno Ambientale alle autorità competenti.

3.3 - PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO

Nel caso in cui l'Inquinamento e/o il Danno Ambientale si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato, per le Spese di bonifica e Ripristino del Danno Ambientale, soltanto le Spese direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato e dimostrabile nella causazione dell'inquinamento e, per i danni a terzi, nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

3.4 - DATAZIONE DELL'INQUINAMENTO E/O DEL DANNO AMBIENTALE

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'Inquinamento e/o il Danno Ambientale, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e/o il Danno Ambientale e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

3.5 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI

Premesso che l'Assicurato può appaltare o subappaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche:

- per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori;
 - per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori,
- ferma la facoltà di rivalsa della Società:**

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto o di subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

3.6 - ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

3.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ALIENAZIONE DELLO STABILIMENTO/SOCIETÀ O PROCEDURA CONCORSALE

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- se la Società Assicurata e/o Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà;
- se interrompe a titolo provvisorio (periodo superiore ai 30 giorni) o definitivo l'attività;
- se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente Polizza.

Nel caso di cui alla lettera a) l'Assicurazione, se il Premio è stato pagato, continua a favore dell'acquirente per i 15 giorni successivi a quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'Assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei trenta giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

3.8 - OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà collaborare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo e i recapiti della ditta incaricata;
- i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- i documenti, le analisi e i progetti tecnici funzionali agli Interventi di Bonifica e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato può richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate, salvo diversa pattuizione con la Società.

3.9 - ULTRATTIVITA' – PERIODO DI OSSERVAZIONE

A parziale deroga dell'Art. 3.1, l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato non oltre sei (6) mesi dalla scadenza della Polizza, a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento si sia verificato successivamente alla Data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza ma non oltre la scadenza della Polizza.

4 - ESCLUSIONI

4.1 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

4.1.1 - ESCLUSIONI:

L'Assicurazione non copre i danni o le Spese:

- **causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti petroliferi;**
- **causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività;**
- **causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;**
- **causati da amianto;**
- **derivanti da un sinistro verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, di vandalismo o di sabotaggio, di furto, di rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;**
- **causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;**
- **derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;**
- **derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;**
- **derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM).**

L'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le
obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge

4.1.2 - DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, il Socio a Responsabilità Illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;**
- c) **i Prestatori di Lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;**
- d) **le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, nonché gli Amministratori delle medesime,**

4.2 - ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA SEZIONE A - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI (In aggiunta alle esclusioni menzionate al punto 4.1)

4.2.1 – ESCLUSIONI

L'Assicurazione non copre i danni o le Spese:

- causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento ;
- derivanti da fatti od eventi verificatisi successivamente alla chiusura o alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli Artt. 2.5 e 3.7;
- causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- causati da pozzi perdenti;
- cagionati a cose di proprietà dell'Assicurato che si trovino all'interno dello Stabilimento;
- causati da Inquinamento o Danno Ambientale verificatosi successivamente all'abbandono del controllo operativo dello Stabilimento da parte dell'Assicurato.

L'Assicurazione non comprende le Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e/o i costi di sostituzione/riparazione degli stessi.

4.3 - ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA SEZIONE B - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI (In aggiunta alle esclusioni menzionate al punto 4.1)

4.3.1 – ESCLUSIONI

L'Assicurazione non copre i danni o le spese:

- causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici.

4.4 - ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA SEZIONE D - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO (In aggiunta alle esclusioni menzionate al punto 4.1)

4.4.1 – ESCLUSIONI

L'Assicurazione non copre i danni o le spese:

- conseguenti al trasporto, ad operazioni di carico, scarico e trasporto eseguiti non in conformità alle normative vigenti;
- conseguenti ad operazioni effettuate da persone non abilitate a norma di legge.

ESTENSIONI

(Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

E.1 - AMIANTO

Danni da amianto

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 4.1.1 lettera d), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.2 - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 4.2.1 lettera f), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato nel momento in cui si verifica l'Inquinamento.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.3 – SPESE PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un Sinistro risarcibile, per gestire l'impatto negativo sui mass media (stampa, tv, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l'evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.4 – DISMISSIONE SITO

L'Assicurazione è estesa alla copertura delle spese per gli Interventi di bonifica e per il ripristino del Danno Ambientale effettuate dopo la sospensione definitiva dell'attività nello stabilimento assicurato

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.5 – RICERCA CAUSA DELL'INQUINAMENTO

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall'Assicurato, dopo la denuncia di un Sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'Inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta di serbatoi, condutture, rete fognaria, verifiche su vasche interraste...) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti o di sostituzione riparazione degli stessi.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.6 – DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi di ripristino, sostituzione, riparazione nel medesimo stato d'uso dei beni dell'Assicurato danneggiati, dopo la denuncia di un Sinistro risarcibile, per effettuare la caratterizzazione all'interno dello Stabilimento, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parti dello Stabilimento e su richiesta dell'Autorità competente.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.7 – PERITO DI PARTE

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi del Perito di parte che l'Assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la Società in caso di Sinistro.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di polizza.

E.8 – NO CLAIMS BONUS

Nel caso in cui l'Assicurato nel Periodo di Assicurazione non denunci Sinistri liquidabili a termini di Polizza, la Società concederà - in caso di rinnovo triennale della Polizza – un no claims bonus del % da scontare dal Premio di rinnovo.

E.9 – PROPRIETARIO INCOLPEVOLE (NON RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO) – MISURE DI PREVENZIONE

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti per le Misure di Prevenzione sostenute dall'Assicurato non responsabile dell'inquinamento.

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

E.10 – PROPRIETARIO INCOLPEVOLE (NON RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO) – MISURE DI PREVENZIONE ED INTERVENTI DI BONIFICA

L'Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti per le misure di prevenzione e per gli interventi di bonifica sostenute dall'Assicurato non responsabile dell'inquinamento

La presente estensione è prestata con un Sottolimito ed una Franchigia / Scoperto, come indicati nella Scheda di Polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI di ASSICURAZIONE

- **Pronto Intervento Azienda Inquinamento (P.I.A. Inquinamento)**

Servizio di supporto BELFOR in caso di emergenza sinistro

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, **fermi gli obblighi previsti in caso di Sinistro**, l'Assicurato o il Contraente potranno contattare la società BELFOR Italia per l'effettuazione degli interventi di **Messa in Sicurezza d'Emergenza**.

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente potranno richiedere l'intervento di BELFOR Italia chiamando il numero verde attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24: **800 820 189**.

In caso di sinistro non indennizzabile, l'Assicurato o il Contraente potranno, a proprie spese, avvalersi in ogni caso dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.

A fronte dell'utilizzo del servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A. Inquinamento la Società concederà una riduzione dello Scoperto o della Franchigia di Polizza, da applicare agli importi risarcibili, pari al 50%.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dal presente servizio con preavviso di **30 giorni**, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di **lettera raccomandata**.

CONTEGGIO DEL PREMIO

Parametro calcolo del premio: Ammontare retribuzioni erogate (valore anno 2021): € 7.322.437
Per retribuzioni si intende l'ammontare dei compensi e delle retribuzioni annue lorde, al netto delle ritenute per oneri sociali (contributi previdenziali, contributi assicurativi, ecc...) erogate al personale dipendente e, in generale ai soggetti che abbiano un rapporto o prestazione di lavoro remunerato e coordinato con l'Azienda.